

**TRIBUNALE DI MILANO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione X civile, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 45301 del ruolo generale contenzioso dell' anno 2015, avente ad oggetto la domanda di: Risarcimento da sinistro stradale, e vertente tra

C. A. (C.F.),  
C. F. (C.F.)  
e C. S. (C.F.),  
con l' avv. A.Q. e l' avv. F.C.

**ATTORI**

**contro**

Z. S.p.A. (C.F.)  
e A. S. (C.F.),  
con l' avv. A. e l' avv. G.

**CONVENUTI**

All' udienza del 21 marzo 2018 sono state così precisate le conclusioni dai procuratori delle parti: Foglio di precisazione delle conclusioni, nell' interesse dei Signori A. C., F. C. e S. C. Gli avv. ti A.Q. e F. C. premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o conclusioni o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni, così precisano le proprie

**CONCLUSIONI**

Voglia l' Ill. mo Giudice Unico, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo al S. C. S. A. e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia assicurativa Z. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quest'ultima anche oltre il massimale di polizza, per i titoli di cui alla narrativa, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, presenti e futuri, subiti dai Signori A. C., F. C. e S. C., nella loro qualità di eredi del defunto C., danno da quantificarsi nella complessiva somma di 1.650.000, 00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, od interessi compensativi, dalla data del sinistro al saldo effettivo, od al risarcimento della diversa somma che, con valutazione equitativa, verrà ritenuta di giustizia; In via subordinata e nel merito: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, la corresponsabilità del S. C. S. A. nel sinistro per cui è causa, per quanto dedotto in narrativa e per quanto verrà provato in corso di giudizio e, per l'effetto, condannare il predetto convenuto, e la società assicurativa Z. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, quest' ultima anche oltre il massimale di polizza, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, presenti e futuri, subiti dai Signori A. C., F. C. e S. C., nella loro qualità di eredi del defunto C., in rapporto alla percentuale di corresponsabilità nella causazione dell'incidente che verrà accertata in capo al S. C. S. A. e nella misura che verrà determinata, con valutazione equitativa, dal Giudice adito, tenuto anche conto della somma di 1.650.000, 00 richiesta con la domanda principale;

In via subordinata e nel merito: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande giudiziali, accertare e dichiarare, in ogni caso, la responsabilità totale o parziale del S. C. S. A. nel sinistro per cui è causa, per quanto dedotto in narrativa e per quanto verrà provato in corso di giudizio e, per l'effetto, condannare il predetto convenuto, e la società assicurativa Z. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quest'ultima anche oltre il massimale di polizza, in via solidale tra loro, al risarcimento in favore dei Signori A. C., F. C. e S.C., nella loro qualità di eredi del defunto C., del danno tanatologico da intendersi come categoria di danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il cui fondamento è rinvenibile negli artt. 2 e 32 della Costituzione Italiana, ovvero nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell' uomo del 1948, nell' art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo (CEDU) e delle libertà fondamentali del 1950 e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 - nella complessiva somma di 1.650.000, 00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, od interessi compensativi, dalla data del sinistro al saldo effettivo, o nella misura di giustizia che verrà determinata, con valutazione equitativa, dal Giudice adito.

In via Istruttoria: si chiede l'ammissione della prova diretta per testi sui seguenti capitoli:

- 1) «Vero che i Signori A., F. e S. C. hanno vissuto in casa del padre, P. C., sino a quando si sono sposati»;
- 2) «Vero che, dopo che si era sposata ed era andata a vivere con il marito S. G. S., la Signora A. C. si vedeva quotidianamente con il padre, S. P. C.»;
- 3) «Vero che, prima dell'arrivo dei nipoti, il S. P. C., nei fine settimana, andava in montagna a fare passeggiate e pic-nic con le figlie A. e F. C. ed i rispettivi consorti, condividendo con loro la passione per la natura»;
- 4) «Vero che il S. P. C. praticava molta attività fisica e, più nello specifico, amava passeggiare, tanto che partecipò anche alla Stramilano non competitiva del 2013»;
- 5) «Vero che, il S. P. C. andava in vacanza tutti gli anni con le figlie e rispettivi consorti, nonché coi nipoti e, più nello specifico, dall'anno 1979 all'anno 1992 nelle località di Tropea, isola d'Elba, Follonica, Moneglia, Campomarino e S. e dall' anno 1993 sino all'anno 2013, nella località di Grottammare»;
- 6) «Vero che, il S. P. C. andava a prendere a scuola, dall'asilo nido fino alle medie, il nipote R. F. S., riaccompagnandolo a casa di sua figlia A. C. e del marito, attendendo che la figlia tornasse dal lavoro alle ore 18.15 e fermandosi, poi, a cena a casa della stessa»;
- 7) «Vero che, il S. P. C., sino a quando i due nipoti R. F. S. e M. C. non ebbero l'età di 13 anni, tutti i S. mattina si trovava con loro e con le sue figlie A. e F. al parco di Trenno, per passare un po' di tempo assieme»;
- 8) «Vero che, il S. P. C., anche quando venne meno l'attività di assistenza dei nipoti, tutti i S. mattina si trovava con le sue figlie A. e F. per andare assieme al parco di Trenno o in centro città»;

- 9) «Vero che, il S. P. C. ha sempre festeggiato le ricorrenze di Natale e Pasqua con i suoi figli e rispettivi consorti e nipoti, presso le loro residenze»;
- 10) «Vero che, il S. P. C. tutti i S. sera era, a cena, a casa della figlia F. e tutte le domeniche, a pranzo, dalla figlia A.»;
- 11) «Vero che, il S. P. C. è stato anche in vacanza con le famiglie delle figlie A. e F. a Roma nell' anno 2003; a Barcellona nell' anno 2012 ed a Parigi nell' anno 2013»;
- 12) «Vero che, il S. P. C. aveva contatti telefonici giornalieri con il figlio S.»;
- 13) «Vero che, il S. S. C. ogni settimana, come consuetudine, nei giorni compresi fra il lunedì ed il venerdì, fissava un appuntamento con il padre per andare assieme a pranzo»;
- 14) «Vero che, il S. S. C. il giorno dell' incidente occorso al S. P. C., era venuto a Milano per pranzare con il padre»;
- 15) «Vero che, per quanto a sua conoscenza ed in base a ciò che concretamente ha avuto modo di appurare frequentando il S. P. C. quest' ultimo, prima dell' incidente che ne ha determinato il decesso, godeva di ottima salute»;
- 16) «Vero che, sulla base delle circostanze concrete di vita che ha avuto modo di condividere e riscontrare, nel corso degli anni di conoscenza del S. P. C. e dei suoi figli, il legame affettivo e di unione tra il S. P. C. ed i Signori A., F. e S. C. è sempre stato molto forte e solido nel tempo»;
- 17) «Vero che, sulla base delle circostanze concrete che ha avuto modo di condividere e riscontrare, l' improvvisa ed inaspettata scomparsa del S. P. C., padre degli odierni attori, ha creato grave turbamento emotivo ai figli ed alle rispettive famiglie»;
- 18) «Vero che, per quanto a sua conoscenza ed in base a ciò che concretamente ha avuto modo di appurare frequentandolo, il S. P. C. era una persona autosufficiente ed in casa provvedeva, da solo, a farsi da mangiare, a fare i mestieri, a lavare e stirare».

Si indicano quali testimoni: -sui tutti i capitoli formulati: il S. G. S., residente a Milano, Via M. B. n. 28, C. 20151; -sui capitoli formulati nn 2-5-6-7-9-10-15-16-17: la Signora S.XX M., residente a Milano, Via M. B. n. 28, C. 20151; -sui dedotti capitoli nn 2-4-6-7-15: la Signora Z. M., residente a Milano, Via M. B. n. 28, C. 20151; -sui dedotti capitoli nn 2-3-4-8-9-10-12-14-15-16-17: il S. Z. C., residente a Milano, Via M. B. n. 28, C. 20151; - sui dedotti capitoli nn 2-6: il S. P. F.XX, residente a Milano, XXX G.X n. 411, C. 20151; - sui dedotti capitoli nn 5-11-15-16-17: il S. R. T., residente a Milano, Via B. n. 20, C. 20151; - sui dedotti capitoli nn 5-17: il S. C. A.X, residente a Milano, Via Xn. 5, C. 20129; - sui dedotti capitoli nn 1-4-13-15-18: la Signora B. N., residente a Milano, Via F.X n. 1, C. 20146. Si chiede vengano respinte le istanze istruttorie formulate da controparte nella memoria ex art.183, 6 comma, n. 2, c.p.c. e, nello specifico: - non ammettere l' escussione testimoniale della Signora G. C. in quanto, come si desume dalle dichiarazioni rese dalla stessa, a verbale, alla Polizia Locale, la predetta non ha assistito direttamente all' incidente, ma avrebbe solo udito i rumori causati dallo stesso; - non ammettere l' escussione testimoniale degli Agenti di Polizia Locale C.X P. M. e C. M.X, in quanto gli stessi non hanno assistito all' incidente e risulta pleonastico che intervengano nel processo solo per confermare il rapporto d'incidente ed i rilievi prodotti sul luogo del sinistro; - non ammettere l' escussione testimoniale dell' Ing. A.X S.X, in quanto atta meramente a confermare la perizia stilata dallo stesso in sede penale, elaborato che, peraltro, è oggetto di specifica contestazione da parte degli attori e motivo per cui è stata richiesta una nuova perizia cinematica; - rigettare i capitoli di prova articolati da controparte in quanto gli stessi risultano inammissibili per i

seguenti motivi: - quanto al capitolo n 1: tale capitolo di prova è inammissibile, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state articolate in maniera valutativa, contenenti circostanze tecniche non demandabili a testi e dovranno essere oggetto di specifica CTU cinematica; - quanto al capitolo n 2: tale capitolo di prova è inammissibile, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state articolate in maniera valutativa e fuorviante (non vi è alcuna prova documentale o scientifica che attesti che il S. A. procedesse con la luce verde dell' impianto semaforico in suo favore), contenenti circostanze tecniche non demandabili a testi e dovranno essere oggetto di specifica CTU cinematica; - quanto al capitolo n 3: tale capitolo di prova è inammissibile, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state articolate in maniera valutativa e fuorviante (non vi è alcuna prova documentale o scientifica che attesti che il S. C. attraversasse con la luce rossa dell' impianto semaforico in suo sfavore) e dovranno essere oggetto di specifica CTU cinematica; - quanto ai capitoli nn 4-6-8-9: tali capitoli di prova sono inammissibili, in quanto i fatti ivi dedotti si riferiscono a circostanze di natura documentale, già rappresentate nel verbale d' incidente redatto dalla Polizia Locale ed ai rilievi in esso contenuti. Pertanto, tali capitoli di prova contengono circostanze non demandabili a testi; - quanto al capitolo n. 5: tale capitolo di prova è inammissibile, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state articolate in maniera valutativa, contenenti circostanze tecniche non demandabili a testi e dovranno essere oggetto di specifica CTU cinematica; - quanto al capitolo n 7: tale capitolo di prova è inammissibile, in quanto le circostanze ivi dedotte si riferiscono a circostanze di natura documentale, già rappresentate nella documentazione medica depositata in atti dalla difesa attorea; - quanto ai due capitoli indicati entrambi con il n 11 ed al capitolo n 12: tali capitoli di prova sono inammissibili, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state articolate in maniera assolutamente generica, evidentemente valutativa e fuorviante (non vi è alcuna prova documentale o scientifica che il S. C. attraversasse con la luce rossa dell' impianto semaforico in suo sfavore e che il S. A. procedesse con la luce verde dell' impianto semaforico in suo favore né, infine, che le arterie trasversali fossero oggetto di traffico al momento dell' incidente. Tali affermazioni risultano, infatti, esclusivamente una conclusione probabilistica e soggettiva dell' Ing. A.X e sono prive, pertanto, di alcun riscontro sostanziale) e dovranno essere oggetto di specifica CTU cinematica; - quanto ai capitoli nn 13-14: tali capitoli di prova sono inammissibili, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state articolate in maniera assolutamente generica, evidentemente valutativa e fuorviante e dovranno essere oggetto di specifica CTU cinematica. Pertanto, tali capitoli di prova contengono circostanze di profilo tecnicospécialistico che non sono demandabili a testi.

In ogni caso, con vittoria di compensi di lite, di spese vive ed anticipazioni borsuali, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali, fiscali e delle spese generali in ragione del 15% come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori dei compensi non riscossi e delle spese anticipate.

### **Conclusioni per i convenuti Z. S.p.A. e A. C.**

S. Piaccia all'Ill. mo S. Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande degli attori e, in ogni caso, ASSOLVERE i convenuti Z. e C. S. A. da ogni domanda proposta nei

loro confronti.

Vinte le spese.

In via Istruttoria, disporre la rinnovazione della c.t.u. cinematica o in subordine la convocazione del C.T.U. a chiarimento sulle osservazioni dell' Ing. M. S. alle quali non ha compiutamente risposto.

Ammettersi i capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI Comma n. 2 c.p.c. con i testi indicati.

Si chiede, occorrendo, disporsi l' acquisizione dell' intero fascicolo penale R.G. n.

52885/2013 e n. 3922/2014 R.G.G.I.P. - G.I.P. Dott. C.XXX O.XXXX XXXXXXXXXXXX.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato in data 9/30 luglio 2015 C. A., C. F. e C. S. hanno convenuto in giudizio la Z. S.p.A. e A. S. , per sentir accertare la responsabilità esclusiva dello stesso, quale conducente dell' autovettura F.X targata XXXXXXXX, e sentirlo dichiarare unico responsabile del sinistro verificatosi in data 21 ottobre 2013 ed in conseguenza del quale il padre C. riportò lesioni che ne causarono il decesso.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti , contestando l' an e il quantum richiesto.

A. prima udienza , il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso alle parti i termini di cui all' articolo 183, sesto comma, c.p.c., tra cui i termini perentori per produrre documenti, indicare nuovi mezzi di prova e per indicazione di eventuale prova contraria.

Indi il Giudice ha disposto CTU diretta ad accertare la dinamica del sinistro.

Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato esperito, infruttuosamente, un tentativo di conciliazione.

All' udienza del 21 marzo 2018 sono state precisate le conclusioni dai procuratori delle parti, come in epigrafe riportate.

Decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, si è passati alla decisione.

### **Motivi della decisione**

A fondamento delle domande gli attori hanno esposto che in data 21 ottobre 2013 il loro padre C. venne investito dall' autoveicolo F.X targato, condotto dal convenuto A. S. , assicurato dalla Z. S.p.A.. In conseguenze delle lesioni riportate, il giorno successivo, l'anziano genitore decedette.

Dalla scrupolosa ricostruzione condotta dal consulente nominato d' ufficio è emerso che il pedone molto probabilmente non aveva osservato le segnalazioni semaforiche; tuttavia probabilmente anche l' autoveicolo non è stato altrettanto coscienzioso, ma soprattutto procedeva a velocità eccessiva, perché non consona allo stato dei luoghi e, così, non evitava l' investimento del pedone.

Tale condotta del pedone costituisce senz' altro una colpa, ma è una possibilità del tutto prevedibile, per cui maggiormente grave è stato il comportamento della conducente della vettura Ford, che risulta non aver tenuto una velocità consona alle circostanze.

Va ribadito come la situazione dei luoghi come descritta imponeva al conducente del veicolo di porre una diligenza ulteriore rispetto a quella consistente nella mera osservanza del limite di velocità normativo proprio in funzione del pericolo di un attraversamento da

parte di soggetti a piedi.

L'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta.

Difatti è proprio la norma che, nel dettare la condotta da mantenere in determinate situazioni in cui è insito un precipuo carattere di pericolosità, formula il giudizio di prevedibilità ed evitabilità. Il conducente ha peraltro l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.

Appare pertanto assolutamente evidente che ove l'A. si fosse attenuto a tali regole prudenziali il sinistro non si sarebbe verificato o avrebbe comunque avuto conseguenze meno gravi, in virtù di una minore intensità dell'impatto.

A. luce di tali considerazioni si deve ritenere che possa attribuirsi un minore concorso di colpa alla vittima del sinistro.

A conclusioni analoghe è pervenuta la Suprema Corte in una recente decisione: l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente neanche l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile (Cass., 4 aprile 2017, n. 8663) Appare indubbia, quindi, la responsabilità del veicolo investitore, da valutare nella misura dell'80%. Con riferimento al quantum si devono tenere in considerazione i seguenti fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento:

- 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto; a tal proposito è bene precisare che il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto;
- 2) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite; tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico;
- 3) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
- 4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite. Infine, un altro fattore che influisce sull'entità del risarcimento è la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela); infatti il danno derivante dalla perdita è



sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un' altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi. Per le ulteriori richieste si richiama la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, hanno fissato i criteri della risarcibilità o meno del danno tanatologico richiesto iure haereditario dagli eredi della vittima, allorquando questa sia deceduta immediatamente a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.

Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato l' esistenza di tre differenti tipologie di danno:

- a) danno biologico terminale;
- b) danno catastrofico (o catastrofale);
- c) danno tanatologico (o danno da perdita della vita).

In particolare, il danno biologico terminale, riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l'evento morte e le lesioni colpose che l'hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo, prevede il risarcimento, in favore della persona offesa, per le conseguenze negative che la lesione comporta alla qualità della vita del soggetto direttamente inciso.

Si può ritenere, dunque, che il danno patito dal de cuius (nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione) rientri nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. n. 18163/2007). Il suddetto danno, che rientra nella sfera patrimoniale della vittima, risulta essere trasmissibile iure hereditatis (cfr. Cass. 22601/20 1 3 ). Il danno catastrofico è stato riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino (Cass. Civ., Sez. Unite, 11.11.2008, nn. 26972/2008 e 26973/2008), che hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova e più ampia accezione.

La giurisprudenza ha definito il danno catastrofico come quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l' evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita (cfr., da ultimo, Cass. n. 8360/10, n. 19133/11). Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditario a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte (cfr. Cass. n. 6754/2011); ciò significa che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l'evento morte.

Risulta, invece, escluso il danno tanatologico come danno in sé, causato dalla perdita della vita (la stessa sentenza delle Sezioni Unite riporta l' argomento che la dottrina definisce "epicureo", in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicità a Meneceo «Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c' è più la morte, quando c' è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c' è ancora,

mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci»). Pertanto, a seguito dell' intervento delle Sezioni Unite, si può ritenere fermo il consolidato principio giurisprudenziale che vede la distinzione tra danno biologico terminale e catastrofico, entrambi trasmissibili iure hereditario, ed il danno tanatologico che, non prevedendo la possibilità di alcun risarcimento, non è trasmissibile agli eredi.

Nel caso in esame, tenuto conto della perdita di conoscenza e del successivo stato di coma, non è possibile ritenere che fra l'incidente ed il decesso sia trascorso un «apprezzabile lasso di tempo» durante il quale la sfortunata vittima abbia potuto percepire il degrado della propria salute e l' imminenza della propria fine, patendo quel danno psichico da agonia (c.d. danno biologico e morale terminale, o danno catastrofico) che certamente avrebbe meritato risarcimento trasmissibile iure hereditario.

Si evidenzia che le tabelle Milanesi prevedono a favore del figlio per la morte di un genitore l' importo da Euro 163.990 a Euro 327.990. Pertanto, tenuto conto del danno come sopra enucleato e dalla documentazione prodotta, pare equo riconoscere le somme indicate in dispositivo, già ridotte per il concorso di colpa.

Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti in solido alla rifusione di parte delle spese di lite sostenute dagli attori, come indicato in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell' art. 282 cpc.

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la corresponsabilità del conducente A. S. nella determinazione del sinistro avvenuto in data 21 ottobre 2013;
- 2) condanna i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della somma di Euro 200.000, 00 ciascuno, dedotti eventuali acconti ricevuti;
- 3) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute, nella misura di complessivi Euro 14.329, 00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;
- 4) pone le spese di Ctu e Ctp a carico definitivo dei convenuti in solido;
- 5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

**Leggi altre sentenze su**